COMUNE DI VILLASALTO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COPIA

Ordinanza del Sindaco

Villasalto, lì 16-01-2021

Ordinanza n° 2

Oggetto: EMERGENZA COVID 19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, ULTERIORI RESTRIZIONI UTILI A CONTENRE L'EMERGENZA SANITARIA NEL COMUNE DI VILLASALTO: PROROGA PARZIALE DIVIETI PRECEDENTE ORDINANZA .

Premesso che:
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".;
- il Comune di Villasalto con Ordinanza del Sindaco n. 21 del 22/12/2020 con la quale sono state adottate le misure restrittive utili a contenere l'emergenza sanitaria nel territorio comunale, misure poi prorogate/integrate con ordinanza sindacale n. 1 del 05/01/2021;

Considerato che a seguito dell'effettuazione dell'ultimo screening comunicati dall'ATS in data 13.01.2021, il numero dei contagi è sceso a 41 rispetto ai circa 80 del momento di massimo contagio registrato nei primi giorni dell'anno 2021;

Preso atto che sono stati attivati i protocolli sanitari previsti;

Considerata la rilevanza dell'emergenza sanitaria in corso e la portata esponenziale dell'epidemia nel territorio regionale, nazionale e internazionale;

Evidenziato che sono state adottati, sino ad oggi, diversi provvedimenti governativi e regionali al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dalla pandemia COVID-19;

Ritenuto opportuno e necessario:
- adottare misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 in via del tutto precauzionale a tutela della sanità pubblica con lo scopo principale di evitare l'ulteriore diffusione del virus all'interno del territorio comunale;

- correlare tali misure prescrittive all'attuale emergenza sanitaria, che come evidenziato nei punti precedenti vede una diminuzione dei contagi rispetto ai gironi di inizio anno 2021;

Vista:

- la propria ordinanza in data 22.10.2020 di apertura del Centro Operativo Comunale;
- la propria ordinanza del 05/01/2021 di prescrizione di misure di contenimento dell'emergenza;

Atteso che spetta al Sindaco, anche in qualità di Autorità sanitaria locale valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;

Ritenuto di dover prorogare le necessarie misure di cautela volte a contenere l'esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus SarsCoV-2, conseguente alla mutata regolamentazione della circolazione delle persone e dei dati inerenti l'aumento dei casi di contagio da COVID-19;

Ritenuto, altresì, che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela e adottare misure precauzionali nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati ulteriori interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi effettuati dalle Autorità competenti;

Considerati altresì i casi di positività registrati nell'ultimo periodo nei Comuni confinanti e in quelli ricompresi nell'area Sarrabus-Gerrei;

Considerato che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi fondamentali con particolare riguardo all'integrità della vita e alla salute pubblica;

Considerato il rapido diffondersi dell'epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei contagi sul territorio nazionale e regionale;

Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute pubblica;

Visto il DPCM 03.12.2020 inerente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 1 del DPCM 03.12.2020 il quale prevede "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.";

Ritenuto utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Villasalto;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

Visto il Decreto Legge del 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

Sentiti per le vie brevi da parte del Sindaco i Sindaci dei Comuni limitrofi, ove sono ubicati gli Istituti Scolastici nei quali si recano quotidianamente gli alunni di Villasalto, che concordano sul fatto che è meglio evitare momentaneamente gli spostamenti di tali alunni villasaltesi al fine di evitare quanto più possibile il rischio di contagio, attivando ove possibile la didattica a distanza;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del Codice della protezione civile "*Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:*

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).";

Richiamati:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (…).*"
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
  - c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
  - *c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…).*

Vista la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, ai sensi del quale "*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*"…nonché "*Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*.";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

ORDINA

- Per le motivazione espresse, la proroga delle condizioni restrittive esposte nell'ordinanza Sindacale n. 21 del 22/12/2020, successivamente prorogate con Ordinanza Sindacale n. 1 del 05/01/2021, sino alla data

del 23/01/2021 compreso, ad eccezione del divieto di ingresso ed uscita nel territorio comunale e dell'apertura delle Scuole dell'Infanzia e Primarie.

- che, nel dettaglio, sino al 17.01.2021, salvo diverse disposizioni, quanto di seguito stabilito:

1. E' disposta la chiusura al pubblico dei parchi, delle piazze, dell'Ecocentro e del Cimitero presenti nel territorio comunale;

2. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie quando si cammina lungo le strade dell'ambito urbano frequentate da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi, con esclusione dei predetti obblighi:
   a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva singolarmente;
   b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
   c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

3. Fermi restando gli obblighi relativi agli spostamenti e al mantenimento di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è vietato sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico con altre persone, se non abitualmente conviventi, ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata;

4. E' fatto obbligo di rispettare le Misure igienico-sanitarie riportate nell'allegato 19 del DPCM 03.12.2020 e le eventuali proroghe e modifiche dello stesso;

5. Sono sospese le attività del commercio ambulante in sede fissa e in sede itinerante;

6. E' sospesa l'attività venatoria e qualsiasi attività/pratica/consuetudine correlata;

7. E' consentito il prelievo dell'acqua dalle sorgenti storiche da sempre utilizzate, presenti nel territorio del Comune di Villasalto, da parte di ciascun nucleo familiare per un massimo di due volte settimanali e secondo le seguenti modalità:
   - Nell'accedere alle fonti di approvvigionamento idrico è fatto obbligo l'utilizzo di mascherina e guanti e che entrambi i dispositivi siano sempre correttamente indossati;
   - Al fine di evitare assembramenti tra più persone che dovessero accedere contemporaneamente presso le sorgenti, è fatto obbligo di attendere il proprio turno all'interno del veicolo e comunque l'osservanza della distanza di almeno un metro tra le persone;

8. E' consentita la produzione per autoconsumo, mediante la conduzione anche hobbistica di poderi, orti, vigneti e ortofrutticoli in genere. È altresì consentito l'esercizio di diritti di fruizione collettiva di beni (usi civici e diritti promiscui su terre private) in ambito agrosilvopastorale (fungatico, legnatico, erbatico e simili). A tali fini sono giustificati anche gli spostamenti dei familiari conviventi;

9. E' consentita 'attività scolastica delle Scuole dell'Infanzia e Primaria degli istituti di Villasalto;

10. E' consentito il pendolarismo giornaliero degli alunni frequentanti altri istituti scolastici aventi sede in altri Comuni;

11. E’ consentito ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale

DISPONE

L’attività di sanificazione, attraverso la collaborazione dell’Associazione di Protezione Civile A.V.R.A., degli edifici pubblici utilizzati e frequentati da persone, nonché dei principali accessi e luoghi pubblici maggiormente frequentati.

DISPONE

Che in base a quanto previsto dall’ art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

L'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e diffusione tramite i mezzi di comunicazione;

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line del Comune e la trasmissione dello stesso ai seguenti Enti:

-alla Prefettura – UTG di Cagliari (protocollo.prefca@pec.interno.it);
- ATS Sardegna (protocollo.generale@pec.atssardegna.it);
- Protezione Civile regionale (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);
- Assessorato Regionale Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it);
- alla Provincia del Sud Sardegna (protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it);
- al Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Gerrei (protocollounionecomunigerrei@pec.it);
- al Comando dei Carabinieri del Comune di Villasalto (tca26770@pec.carabinieri.it);
- al Comando del Corpo Forestale di San Nicolò Gerrei (sfsannicologerrei@pec.cfva.it);
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari (com.cagliari@cert.vigilfuoco.it);
- alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Muravera;
- all’Associazione di Protezione Civile A.V.R.A. di Villasalto.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19).

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza del presente provvedimento.

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Villasalto.

Il Sindaco
F.to MAXIA PAOLO

Reg. Pub. 40

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente ordinanza viene pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito istituzionale del Comune di Villasalto dal 16-01-2021 per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario
F.to Dott. Stefano Lusso